

Audizione CISL

presso le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (ATTO N. 160).

(Roma, 16 luglio 2024)

La direttiva 2022/2464 (UE) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal 5 gennaio 2023 e sarà parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.

Il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD sarebbe dovuto avvenire entro il 6 luglio 2024.

La Direttiva si inquadra nell'ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance, secondo i criteri cosiddetti ESG, delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse.

Perla Cisl, per il sindacato italiano e per quello europeo (Confederazione Europea dei Sindacati-European Trade Union Congress) essa rappresenta un passaggio importante dal punto di vista politica ed uno strumento che può essere di supporto alla contrattazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro ma anche per favorire un minore impatto delle attività lavorative sull'ambiente circostante, insieme ad un incremento degli obiettivi di carattere sociale e partecipativo da parte delle stesse imprese.

In tal senso emblematiche sono le raccomandazioni del sindacato europeo nei confronti dei propri aderenti: "C'è quindi un'importante opportunità per i sindacati di influenzare strategicamente il processo di recepimento a livello nazionale. Ancora più importante, i sindacati possono spingere per un forte ruolo dei rappresentanti dei lavoratori nella rendicontazione di sostenibilità all'interno dell'azienda. Forti diritti di partecipazione dei lavoratori a livello aziendale rafforzano il ruolo dei sindacati per elaborare attivamente il reporting di sostenibilità, garantendo che essenziali parametri sociali, come l'occupazione, la contrattazione collettiva, il dialogo sociale, salute e sicurezza, siano trattati in modo completo. Aiuta anche a combattere il greenwashing, ovvero la falsa o fuorviante rappresentazione dell'azienda per migliorare la propria performance sociale e ambientale di quanto non sia in realtà. La CSRD può quindi diventare un catalizzatore per il sindacato e i rappresentanti dei lavoratori, per responsabilizzare i lavoratori, migliorare i loro diritti e promuovere un'impresa più equa e socialmente e ambientalmente responsabile".

L'audizione si pone quasi al termine del percorso di recepimento, dopo che all'inizio di quest'anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva avviato un processo di consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo di recepimento.

Visti i tempi ci chiediamo se è ancora possibile integrare il testo sottoposto alla Vostra attenzione oppure, essendo un atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, esso ormai è dato e, seppur utile, l'audizione non può ambire ad integrare il testo inviato dal Governo da parte della Commissione. Quindi se l'eventuale ulteriore integrazione spetta esclusivamente al MEF o al Governo stesso.

Una prima osservazione che riteniamo utile sottoporre alla vostra attenzione è relativa al fatto che rispetto al testo che il MEF mise in consultazione pubblica, è evidente che con la proposta di decreto di recepimento adesso in esame, si è ulteriormente ristretto il campo delle imprese interessate, avendo alzato diversi parametri di riferimento e questo tende a sminuire l'importanza della norma in questione. Questo riteniamo sia una scelta che non solo non rispecchia la volontà del legislatore europeo ma rischia di limitare la funzione di stimolo della direttiva per un miglioramento qualitativo delle nostre imprese.

La seconda questione che intendiamo porre alla vostra attenzione riguarda la vigilanza. Mentre per le Società quotate l'autorità di vigilanza sulla materia è affidata alla Consob, per le società, grandi, medie o piccole, NON quotate, ma rientranti nell'ambito di applicazione, il decreto di recepimento della Direttiva non prescrive alcuna vigilanza ma valgono solo le norme del Codice Civile per il bilancio contabile.

Questo è un fattore che rischia di rendere di fatto incontrollate molte imprese, se vogliamo limitarci agli aspetti di controllo, ma l'effetto finale sarà che anche qui si sminuisce l'impatto positivo della Direttiva, in quanto alcune imprese non solo sfuggiranno alla norma ma il risultato sarà di non spingerle a sfruttare le potenzialità di miglioramento nei propri percorsi verso la sostenibilità.

Al fine di ovviare a tale importante vuoto normativo di vigilanza, si propone la costituzione di un GARANTE DELLA SOSTENIBILITA' DELLE IMPRESE, sul modello suggerito dalla Cisl e contenuto nell'art n. 21 della proposta di legge di iniziativa popolare su LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO, in discussione in Parlamento. Con il compito non tanto e non solo di controllo, quanto di supporto alle imprese per la redazione dei rendiconti e per favorire e migliorare la loro sostenibilità rispetto ai canoni ESG.

Uno specifico approfondimento meritano le previsioni all'art. 3, c. 6 ed all'art. 4, c. 8 della proposta di decreto di recepimento: "La società (madre), anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo".

Come già indicato nel testo in consultazione pubblica riteniamo che in entrambe le previsioni vada esplicitato il riferimento ai CCNL, ai contratti aziendali/territoriali ed alla normativa europea relativa ai CAE. Le imprese devono garantire, come prevede la Direttiva originaria sia il DIRITTO di INFORMAZIONE che di CONSULTAZIONE ex ante la stesura ufficiale della Rendicontazione di sostenibilità. Questo deve avvenire tra il Management aziendale dotato di potere decisionale in merito e le Organizzazioni Sindacali, le RSU, i CAE e altri rappresentanti dei lavoratori, ognuno di essi a livello "appropriato". Il tutto fatte salve le previsioni di miglior favore, in tal senso stabilite da contratti/accordi sindacali collettivi nazionali e/o aziendali e/o territoriali.

Una migliore definizione dei riferimenti contrattuali sarebbe opportuna per contestualizzare il recepimento nel solco delle relazioni industriali del nostro Paese che nulla hanno da invidiare agli altri paesi europei. Esplicite indicazioni del nostro sistema contrattuale rappresenterebbero anche un chiaro punto di riferimento per le imprese madri straniere con sedi e filiali in Italia.

Inoltre la proposta di schema attuale, come il precedente DLgs n. 39/2010 non accoglie la previsione della Nuova Direttiva di consentire l'“assurance” sulla rendicontazione di sostenibilità, oltre che al revisore legale di bilancio, o da un revisore legale diverso, anche a prestatori indipendenti di servizi di attestazione di conformità accreditati. Tale previsione sarebbe stata quanto mai opportuna in considerazione dell'ampliamento del novero dei soggetti interessati dalla direttiva, della nuova professionalità ed abilitazione richieste ed in più tale scelta avrebbe avuto anche il pregio di accrescere la concorrenza tra i prestatori.

Riteniamo infine di evidenziare alla vostra attenzione il fatto che lo scorso 5 luglio è stata pubblicata nella GUCE la Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, la cosiddetta CSDDD. Seppur tale circostanza vedrà avviare i suoi sviluppi ed il relativo percorso di recepimento nei prossimi mesi, è indubbio che le tematiche e le questioni sollevate da entrambe le direttive andranno ad incrociarsi operativamente sia per le imprese che per il mondo del lavoro.